

	Scrittura privata per la concessione d’uso in favore di e-distribuzione	
	S.p.A. di immobile sito in Comune di Ronco Scrivia (GE), da destinare a	
	cabina elettrica.	
	TRA	
	la Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103) avente sede legale in	
	Genova, Piazzale Mazzini n. 2, 16122, rappresentata da [•] nella sua qualità	
	di [•] – Direzione [•], di seguito, per brevità, denominata anche “Città	
	Metropolitana”;	
	E	
	e-distribuzione S.p.A. società con unico socio, soggetta a direzione e	
	coordinamento di ENEL S.p.A., con sede legale in Roma, Via Domenico	
	Cimarosa n. 4, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00, Codice Fiscale e	
	numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05779711000, Partita	
	IVA del gruppo Enel 15844561009 R.E.A. n. RM - 922436, in persona del	
	procuratore meglio evidenziato in autentica, nel seguito denominata anche " e-	
	distribuzione ";;	
	PREMESSO CHE	
	• Città Metropolitana di Genova è proprietaria di un manufatto, suddiviso	
	in due parti, sito nel Comune di Ronco Scrivia ed avente accesso da	
	Via Milite Ignoto; attualmente una porzione ha funzione di locale tecnico	
	a servizio della seconda porzione, costituita dalla Cabina Utente	
	n.133599, che gestisce unicamente la fornitura di energia elettrica del	
	depuratore gestito da Iren Acqua S.p.A.. Le suddette porzioni sono	
	rispettivamente identificate con le lettere “A” e “B” negli elaborati grafici	
	che costituiscono parte integrante del presente atto;	

	il manufatto, non ancora accatastato, ricade su una porzione delle	
	particelle 261 e 262 del foglio 5 del Catasto Terreni per le quali è in	
	corso il perfezionamento delle procedure volte alla corretta intestazione	
	delle stesse a Città Metropolitana di Genova;	
	con nota Prot.n.16807/2026, e-distribuzione S.p.A. ha richiesto la	
	concessione d'uso della porzione del suddetto immobile identificata con	
	lettera "A" al fine di procedere all'allestimento e al mantenimento di una	
	cabina di trasformazione dell'energia elettrica a servizio pubblico	
	dell'ambito territoriale di riferimento;	
	l'immobile in oggetto risulta idoneo all'uso richiesto e non di interesse	
	ad altri usi di competenza di Città Metropolitana di Genova;	
	con Atto dirigenziale n. [•] dell'[•] del Servizio Patrimonio della Città	
	Metropolitana di Genova è stata approvata la concessione in oggetto;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Articolo 1. Premessa	
	Le premesse e gli elaborati grafici allegati formano parte integrante e	
	sostanziale del presente schema di contratto.	
	Articolo 2. Oggetto	
	Città Metropolitana di Genova, come sopra rappresentata, concede in uso a	
	e-distribuzione S.p.A., che accetta alle condizioni e modalità tutte di cui al	
	presente contratto il fabbricato, meglio evidenziato in colore rosso nello stralcio	
	di mappa catastale (allegato 1) e, più nel dettaglio, nella pianta della porzione	
	di interesse identificata con lettera "A" (allegato 2) che, approvata e sottoscritta	
	dalle Parti, è unita al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale	
	Il Concedente garantisce al Concessionario che l'immobile è libero da pesi,	

gravami, vincoli, in particolare avendo ottenuto, con nota prot. n. 570369 del 12/11/2025, assenso all'installazione della cabina, da parte di Iren Acqua S.p.A, attuale gestore dell'area in cui insiste il manufatto.

Articolo 3. Uso pattuito

Città Metropolitana di Genova concede il bene di cui sopra per il seguente ed esclusivo uso: **adibirlo a cabina elettrica, mediante la collocazione di apparecchiature per la trasformazione e la distribuzione di energia.**

E-distribuzione S.p.A. potrà collocare, mantenere ed esercire, le proprie apparecchiature di trasformazione e di smistamento dell'energia. Le apparecchiature elettriche installate nell'immobile sono e restano di proprietà di "e-distribuzione", la quale si riserva la facoltà di sostituirle e apportarvi modifiche.

È fatto divieto al concessionario di destinare gli spazi in tutto o in parte ad uso diverso da quello contrattualmente stabilito.

Usi diversi da quanto sopra pattuito dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati per iscritto da Città Metropolitana di Genova.

Le parti convengono che la violazione della presente clausola determinerà la risoluzione automatica del presente contratto.

Articolo 4. Canone

Il canone annuale di concessione ammonta ad **Euro 400,00=** (quattrocento/00).

Le Parti convengono che il canone sarà aggiornato ogni anno, a partire dal canone del secondo anno di locazione, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT e riferito al secondo mese precedente a quello di decorrenza contrattuale.

	L'adeguamento sarà pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi	
	al consumo delle famiglie degli operai e impiegati.	
	Per quanto concerne le modalità di pagamento del canone, resta pattuito che	
	il canone di concessione dovuto dal Concessionario sarà corrisposto in unica	
	rata a mezzo PagoPA da corrispondersi entro la fine del mese di gennaio di	
	ogni anno e per la sola annualità 2026 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del	
	presente atto.	
	Il ritardo superiore a 20 (venti) giorni, da parte del Concessionario, nel	
	pagamento del canone di concessione comporterà l'applicazione di interessi	
	di mora pari al tasso legale vigente al momento dell'inadempimento, a partire	
	dal ventunesimo giorno successivo a quello in cui il pagamento del canone	
	era dovuto e fino alla data dell'effettivo pagamento.	
	Articolo 5. Durata	
	Città Metropolitana di Genova concede il bene di cui al precedente articolo 2	
	per un periodo di anni 9 (nove) anni, decorrente dalla data di sottoscrizione	
	del presente atto, concessione non prorogabile tacitamente.	
	Il Concessionario, al termine della concessione, entro e non oltre i 30 giorni	
	successivi alla scadenza, dovrà lasciare liberi da cose o persone gli spazi	
	concessi in uso.	
	Articolo 6. Obblighi delle Parti	
	Il Concessionario si obbliga:	
	- ad utilizzare il bene citato al solo ed esclusivo uso come disposto dall'art. 3;	
	- a sostenere ogni onere manutentivo e/o autorizzativo necessario per	
	permettere l'utilizzo prospettato del bene, che viene rilasciato in uso nello stato	
	manutentivo visionato e noto al richiedente, manlevando Città Metropolitana	

	di Genova da qualsiasi responsabilità correlata all'uso dell'immobile o	
	derivante o conseguente agli obblighi e agli oneri di manutenzione e gestione	
	da esso assunti con il presente atto;	
	- ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene	
	oggetto della concessione da qualunque manomissione da parte di terzi, tale	
	da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità	
	pubblica che lo caratterizza;	
	- a presentare, in sede di stipula del contratto di concessione, apposita polizza	
	assicurativa per i danni contro terzi in corso di vigenza.	
	Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o cose in	
	dipendenza del funzionamento di eventuali opere da lui effettuate,	
	manlevando il Concedente da qualsiasi responsabilità.	
	È fatto espresso divieto al Concessionario di concedere a terzi, in	
	subconcessione neanche parziale, il bene oggetto di concessione, né cedere	
	a terzi, a qualunque titolo, la concessione.	
	Durante il periodo di concessione, saranno a carico del Concessionario tutti gli	
	oneri di manutenzione di qualsiasi natura sia ordinaria che straordinaria,	
	nonché tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza	
	nell'uso della cosa concessa.	
	Rimangono a carico del Concessionario tutte le riparazioni imputabili ad	
	eventuali atti vandalici o conseguenti ad attività effettuate.	
	Il Concessionario si obbliga a consentire l'ispezione dell'area oggetto di	
	concessione a tutti i rappresentanti dell'Ente proprietario se accompagnati da	
	personale qualificato e-distribuzione.	
	Il Concessionario versa a Città Metropolitana di Genova, entro 10 giorni dalla	

	sottoscrizione del presente contratto, mediante pagoPA, un deposito	
	cauzionale dell'importo pari ad Euro 70,00, a garanzia dell'esatto	
	adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto.	
	Il Concessionario accetta incondizionatamente tutte le clausole regolamentari	
	di cui al vigente <i>"Regolamento per la concessione e la locazione del patrimonio</i>	
	<i>immobiliare della Città Metropolitana di Genova"</i> , che dichiara di aver	
	visionato.	
	Il silenzio o l'acquiescenza della Città Metropolitana di Genova a qualsiasi fatto	
	contrario al contenuto del presente contratto avranno esclusivamente il valore	
	di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario.	
	All'atto della consegna dell'area, verrà redatto specifico verbale di consegna.	
	e-distribuzione S.p.A. solleva Parte Concedente, a termine dell'art. 2043 del	
	Codice civile, da ogni responsabilità per eventuali danni dipendenti	
	dall'impianto e dall'esercizio della cabina elettrica.	
	L'immobile dovrà essere restituito in buone condizioni manutentive e libero da	
	ogni legame contrattuale e/o gestionale attualmente in atto.	
	Articolo 7. Revoca	
	La concessione del bene di cui alle premesse, come meglio identificato negli	
	elaborati grafici allegati al presente contratto, non comporta la cessione o	
	rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di	
	autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela	
	giurisdizionale.	
	La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti	
	motivi di pubblico interesse, nell'osservanza delle leggi vigenti in materia.	
	In tal caso o nell'eventualità di restituzione anticipata del bene da parte del	

	Concessionario, il canone annuale corrisposto in via anticipata viene restituito	
	dall'Amministrazione al Concessionario per la quota-parte corrispondente al	
	periodo temporale di mancato utilizzo del bene, che inizia a calcolarsi dal	
	giorno dell'avvenuta restituzione del bene stesso.	
	Quanto precede non si applica nei casi di decadenza del Concessionario ai	
	sensi dell'art. 8 del presente contratto.	
	Articolo 8. Decadenza	
	Il Concessionario decade dalla presente concessione nei seguenti casi:	
	1. mancato pagamento del canone di concessione e relativi interessi	
	oltre tre mesi dalla scadenza;	
	2. riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro tre mesi dalla	
	data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente;	
	3. mancato rispetto del divieto di subconcessione;	
	4. mutamento non autorizzato della destinazione d'uso del bene	
	concesso e del tipo di utilizzo convenuto nel contratto.	
	Verificandosi una delle suddette fattispecie, il Concessionario è obbligato alla	
	restituzione immediata del bene concesso libero da persone e cose.	
	Articolo 9. Restituzione del bene concesso	
	Il Concessionario restituisce il bene di cui all'art. 2 alla Città Metropolitana di	
	Genova alla scadenza del termine della concessione.	
	La Città Metropolitana di Genova acquisirà al proprio patrimonio le eventuali	
	opere costruite dal Concessionario sul bene e le relative pertinenze.	
	Le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati o	
	meno, sostenute e realizzate dal Concessionario, non danno diritto a rimborsi	
	o indennizzi alla scadenza della concessione.	

	Qualora il Concessionario abbia realizzato interventi sul bene concesso	
	senza il previo consenso della Città Metropolitana, quest'ultima si riserva il	
	diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino del bene oggetto della	
	concessione.	
	Articolo 10. Modifiche	
	Qualunque modifica al presente contratto non potrà avvenire se non mediante	
	atto scritto.	
	Articolo 11. Privacy	
	Le Parti prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei dati	
	comunicati, unicamente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Le Parti	
	si obbligano a trattare i dati personali acquisiti ai fini del presente atto in	
	conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
	Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali	
	("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione di	
	dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196	
	e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101.	
	Articolo 12. Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti	
	convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Cod. Civ. e dalle	
	leggi speciali sulla materia e al sopra richiamato <i>"Regolamento per la</i>	
	<i>concessione e la locazione del patrimonio immobiliare della Città</i>	
	<i>Metropolitana di Genova"</i> , che costituisce parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto, sebbene ad esso non materialmente allegato, di cui e-	
	distribuzione S.p.A. dichiara di aver preso visione	
	Articolo 13. Foro competente	

Qualsiasi controversia derivante e/o connessa alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Contratto di concessione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova.

Articolo 14. Spese di contratto

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Articolo 15. Domicilio

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio come in appresso:

- La Città Metropolitana in Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – Genova;
- e-distribuzione S.p.A. in [•].

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, lì

Per Città Metropolitana di Genova